



REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI SPECIALI PERICOLOSI E NON PERICOLOSI E DEI RIFIUTI SANITARI PRODOTTI DALL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CATANIA

ART. 1 – Campo di applicazione

Il presente regolamento è emanato in relazione alla produzione, alla raccolta, al deposito ed allo smaltimento/recupero dei rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi compresi i rifiuti speciali sanitari prodotti durante l'attività di ricerca, didattica e amministrativa presso l'Università degli Studi di Catania e si applica indistintamente a tutte le strutture dell'Ateneo, nonché alle seguenti categorie di personale:

- personale docente, ricercatore, tecnico e amministrativo dipendente dall'Università;
- studenti dei corsi universitari, dottorandi, specializzandi, tirocinanti, titolari di assegni di ricerca, quando frequentino laboratori didattici, di ricerca o di servizio;
- laureati frequentatori a vario titolo delle strutture dell'Università di Catania;
- lavoratori non organicamente strutturati, ma dei quali l'Università si avvale in virtù di appositi e regolari contratti stipulati con gli stessi;
- personale appartenente ad altri enti, sia pubblici che privati, che, a norma di convenzione, opera nei locali dell'Ateneo catanese e sotto la responsabilità di quest'ultimo.

ART. 2 - Esclusioni

Dal presente regolamento, in applicazione del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, "Norme in materia ambientale" e ss. mm. ii., sono escluse le seguenti tipologie di rifiuto:

- i rifiuti urbani o da raccolta differenziata;
- i rifiuti radioattivi;
- gli effluenti gassosi emessi nell'atmosfera;
- rifiuti speciali contenenti amianto;
- gli scarichi idrici, esclusi i rifiuti liquidi costituiti da acque reflue;
- rifiuti speciali prodotti dalle ditte incaricate di lavori e attività di manutenzione durante l'esecuzione degli stessi.

ART. 3 - Definizioni

Ai sensi del presente regolamento, si intende per:

- a. **rifiuto**: qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia deciso o abbia l'obbligo di disfarsi. I rifiuti sono classificati, secondo l'origine, in rifiuti urbani e rifiuti speciali e, in base alle caratteristiche di pericolosità, in pericolosi e non pericolosi.
- b. **rifiuto speciale**: sono rifiuti speciali quelli derivanti dalle seguenti attività:
 - rifiuti da attività agricole e agro-industriali (ai sensi e per gli effetti dell'art. 2135 c.c.);
 - rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall'articolo 184-bis del D.Lgs n. 152/2006 e ss.mm. ii.;
 - rifiuti derivanti da lavorazioni industriali;
 - rifiuti derivanti da lavorazioni artigianali;
 - rifiuti derivanti da attività commerciali;
 - rifiuti derivanti da attività di servizio;

- rifiuti derivanti da attività di recupero e smaltimento dei rifiuti, fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi;
 - rifiuti derivanti dalle attività sanitarie di cui al successivo punto d.
- c. **rifiuto speciale pericoloso:** rifiuto che presenta una o più caratteristiche di cui all'Allegato I della Parte quarta del D. Lgs 152/2006 e ss. mm. ii.;
 - d. **rifiuti sanitari:** rifiuti prodotti da strutture pubbliche e private che svolgono attività medica e veterinaria di prevenzione, di diagnosi, di cura, di riabilitazione e di ricerca;
 - e. **raccolta:** l'operazione di prelievo, di cernita o di raggruppamento dei rifiuti per il loro trasporto;
 - f. **deposito temporaneo:** il raggruppamento dei rifiuti e il deposito preliminare alla raccolta ai fini del trasporto di detti rifiuti in un impianto di trattamento, effettuati, prima della raccolta, nel luogo in cui gli stessi sono prodotti, da intendersi quale l'intera area in cui si svolge l'attività che ha determinato la produzione dei rifiuti;
 - g. **smaltimento:** ogni operazione finalizzata a sottrarre definitivamente una sostanza, un materiale o un oggetto dal circuito economico e/o di raccolta e, in particolare, le operazioni previste nell'allegato B alla parte quarta del D. Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e ss. mm. ii.;
 - h. **gestione dei rifiuti:** raccolta, stoccaggio, trasporto, recupero e smaltimento dei rifiuti, compreso il controllo di queste operazioni;
 - i. **titolare del sistema di gestione dei rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi e dei rifiuti sanitari:** il rettore, in qualità di legale rappresentante, o un suo delegato;
 - j. **responsabile del sistema di gestione dei rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi e dei rifiuti sanitari:** il Direttore generale o persona da lui incaricata;
 - k. **struttura produttiva:** struttura dell'Ateneo in cui si svolge attività che produce rifiuti speciali (dipartimento, area dirigenziale, struttura didattica speciale, Azienda agraria, centro di servizio);
 - l. **sito produttivo:** struttura o insieme di strutture dell'Ateneo, dalla cui attività hanno origine i rifiuti speciali;
 - m. **responsabile di struttura:** colui che è a capo della struttura produttiva dell'Ateneo e che esercita tutte le funzioni che sono attribuite dalle normative vigenti, così come dallo Statuto e dai Regolamenti di Ateneo;
 - n. **referente di struttura:** unità di personale tecnico, individuata dal responsabile di struttura tra il personale della stessa struttura, che dovrà coadiuvare e supportare i rapporti tra la struttura e l'ufficio preposto alla gestione dei servizi ambientali di Ateneo;
 - o. **responsabile di sito produttivo:** unità di personale appartenente all'ufficio preposto alla gestione dei servizi ambientali di Ateneo, responsabile dello stoccaggio temporaneo dei rifiuti speciali e del conferimento a vettore autorizzato degli stessi per lo smaltimento finale, nonché della predisposizione della relativa documentazione di legge, individuato dal responsabile del sistema di gestione dei rifiuti speciali;
 - p. **produttore del rifiuto:** persona responsabile di un processo la cui attività ha prodotto rifiuti, cioè il produttore iniziale o la persona che ha effettuato operazioni di pretrattamento, di miscuglio o altre operazioni che hanno mutato la natura o la composizione del prodotto in rifiuto; o comunque detentore di un prodotto non utilizzato che deve essere, per vari motivi, smaltito;
 - q. **detentore del rifiuto:** produttore dei rifiuti o la persona fisica o giuridica che li detiene;
 - r. **il responsabile delle attività di ricerca:** persona, che individualmente o come coordinatore di gruppo svolge attività di ricerca in laboratorio e, in quanto tale, è produttore di rifiuto e detentore dello stesso fino alla consegna al responsabile del sito produttivo;
 - s. **MUD (Modello unico di dichiarazione):** viene presentato annualmente alla Camera di Commercio competente per territorio a cura dell'ufficio preposto alla gestione dei servizi ambientali di Ateneo.

ART. 4 - Compiti del titolare del sistema di gestione dei rifiuti speciali

Al **titolare** del Sistema di gestione dei rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi e dei rifiuti sanitari compete di:

- vigilare sulla corretta gestione dei rifiuti speciali prodotti all'interno delle strutture dell'Università degli Studi di Catania;

- rappresentare le esigenze dei docenti nel campo della gestione dei rifiuti speciali;
- emanare le direttive e le informative ritenute necessarie ai fini della corretta gestione dei rifiuti speciali prodotti dall'Ateneo, nel rispetto della normativa vigente in materia;
- promuovere la diffusione del presente regolamento all'interno delle strutture dell'Ateneo;
- indire e gestire le riunioni periodiche fra tutti i soggetti coinvolti nel sistema di gestione, con il supporto dell'ufficio preposto alla gestione dei servizi ambientali di Ateneo;
- sottoscrivere il Modello Unico di Dichiarazione (MUD) per la denuncia annuale alla competente Camera di Commercio;
- assicurare la formazione e l'aggiornamento annuale del responsabile del sistema di gestione dei rifiuti speciali e dei responsabili di sito produttivo.

ART. 5 - Compiti del responsabile del sistema di gestione dei rifiuti speciali

Il responsabile del sistema di gestione dei rifiuti speciali assolve i seguenti compiti:

- garantisce ai siti produttivi, mediante appositi contratti di appalto d'Ateneo, il servizio di movimentazione, ritiro, trasporto e smaltimento dei rifiuti speciali e la fornitura di tutto l'occorrente per assicurare la corretta gestione dei rifiuti speciali;
- definisce le corrette procedure di gestione dei rifiuti speciali;
- individua i responsabili di sito produttivo;
- assicura la formazione e l'informazione di tutti i soggetti coinvolti nel sistema di gestione dei rifiuti in merito alle procedure interne di movimentazione, ritiro, deposito e conferimento dei rifiuti speciali per le singole strutture universitarie;
- garantisce il corretto iter amministrativo e il corretto svolgimento degli adempimenti tecnici relativi alla gestione dei rifiuti speciali.

A tal fine, nell'espletamento del suo ruolo, si avvale dell'ufficio preposto alla gestione dei servizi ambientali di Ateneo.

ART. 6 - Compiti dell'ufficio preposto alla gestione dei servizi ambientali di Ateneo

L'ufficio preposto alla gestione dei servizi ambientali di Ateneo assolve i seguenti compiti:

- coordina i responsabili di sito produttivo nelle procedure amministrative e tecniche per la corretta gestione dei rifiuti speciali;
- provvede affinché i siti produttivi dispongano di depositi idonei per lo stoccaggio temporaneo dei rifiuti speciali prodotti e di tutto l'occorrente per assicurare la corretta gestione dei rifiuti speciali;
- gestisce l'iter amministrativo relativo alle varie fasi della gestione dei rifiuti speciali in formato cartaceo ed elettronico (registro carico/scarico, formulari e MUD) in ottemperanza a quanto previsto dalla normativa vigente;
- gestisce, tramite ditta specializzata, con la quale verrà stipulato apposito contratto, il servizio di movimentazione, ritiro, trasporto, e smaltimento finale dei rifiuti speciali prodotti nella struttura di Ateneo e verificare le operazioni di raccolta dei rifiuti speciali;
- invia i rifiuti speciali allo smaltimento, nel rispetto della tempistica delle soglie quantitative depositate, secondo quanto previsto dalla normativa vigente;
- raccoglie ed inoltra i dati relativi alla gestione dei rifiuti speciali su richiesta degli organi di controllo;
- supporta il responsabile del sistema di gestione dei rifiuti speciali nella definizione delle corrette procedure di gestione degli stessi rifiuti e nella predisposizione della relazione annuale con evidenziate quantità, categorie dei rifiuti e metodologie di smaltimento, da portare a conoscenza del Consiglio di amministrazione dell'Ateneo;
- gestisce la banca dati sui rifiuti prodotti e detenuti nell'Ateneo;
- predispone per il titolare le direttive e le informative necessarie ai fini della corretta gestione dei rifiuti speciali prodotti dall'Ateneo.

ART. 7 - Compiti del responsabile di struttura

Al responsabile di struttura è affidata la responsabilità della corretta detenzione dei rifiuti speciali prodotti nella struttura di competenza, ad eccezione dei rifiuti speciali prodotti nei laboratori di ricerca, fino alla loro consegna al responsabile di sito produttivo e ne risponde al titolare del sistema di gestione dei rifiuti speciali.

ART. 8 - Compiti del referente di struttura

Il referente di struttura deve:

- ricevere i rifiuti speciali dal produttore/detentore e consegnare gli stessi alla ditta incaricata della movimentazione, secondo il programma temporale indicato dal responsabile di sito produttivo, fino al deposito temporaneo;
- supportare, se necessario, il produttore/detentore del rifiuto speciale, presente nella struttura, durante le fasi di imballaggio ed etichettatura;
- segnalare al responsabile di sito produttivo eventuali disservizi della ditta stessa;
- richiedere al responsabile di sito produttivo, attraverso e-mail all'ufficio preposto alla gestione dei servizi ambientali di Ateneo, i contenitori, le schede conferimento rifiuto speciale e le etichette per la gestione dei rifiuti speciali e fornirli ai produttori;
- comunicare eventuali indisponibilità ad effettuare il servizio di movimentazione;
- inviare i dati di movimentazione rifiuti speciali al responsabile del sito produttivo attraverso apposito software, secondo quanto descritto nella prevista modulistica (Scheda conferimento dei rifiuti speciali al deposito temporaneo);
- segnalare al responsabile del sito produttivo ogni evento che può essere fonte di pericolo per la salute delle persone e la sicurezza dell'ambiente.

ART. 9 – Compiti del responsabile di sito produttivo

Il responsabile di sito produttivo deve:

- organizzare il servizio di movimentazione dei rifiuti speciali dal luogo di produzione al deposito temporaneo, comunicando ai referenti di struttura il programma temporale di ritiro dai luoghi di produzione nel rispetto delle tempistiche di legge;
- ricevere dai referenti di struttura e controllare i dati di movimentazione riportati nella modulistica (Scheda conferimento dei rifiuti speciali al deposito temporaneo) dei rifiuti speciali prodotti dalle strutture e provvedere all'invio della richiesta di smaltimento/recupero dei rifiuti speciali all'ufficio preposto alla gestione dei servizi ambientali di Ateneo nel rispetto della tempistica e delle soglie quantitative depositate, attraverso apposito software;
- gestire il deposito temporaneo rifiuti speciali nel rispetto della tempistica e delle soglie quantitative depositate, secondo quanto previsto dalla normativa vigente;
- consegnare, secondo le procedure previste, i rifiuti speciali prodotti alla ditta aggiudicataria del servizio di trasporto e smaltimento/recupero secondo le procedure di tracciabilità cogenti, verificando le operazioni di raccolta dei rifiuti speciali da parte della ditta stessa;
- garantire la fornitura dei contenitori, delle etichette e delle schede conferimento rifiuto per la gestione dei rifiuti speciali ai referenti di struttura;
- compilare i formulari e inserire i dati riguardanti lo smaltimento nel registro di carico e scarico on line, gestito dall'ufficio preposto alla gestione dei servizi ambientali di Ateneo;
- custodire il Registro di Carico e Scarico (Registro di C/S) e i formulari di identificazione dei rifiuti (FIR) del sito produttivo.

ART. 10 - Compiti del produttore del rifiuto

Al produttore del rifiuto è affidata la responsabilità della corretta effettuazione delle seguenti operazioni:

- la raccolta dei rifiuti speciali in contenitori idonei alla sua tipologia;

- la classificazione dei rifiuti speciali, attraverso l'identificazione dei composti in essi presenti, della loro quantità e delle loro caratteristiche di pericolosità, nonché attraverso l'attribuzione agli stessi del corretto codice CER (catalogo europeo dei rifiuti), mediante la compilazione e la sottoscrizione in ogni sua parte della prevista modulistica (schede conferimento rifiuti speciali al deposito temporaneo ed etichette);
- l'individuazione e informazione/formazione del personale interessato (individuato tra lavoratori e lavoratori equiparati) sulle corrette procedure da adottare per la gestione dei rifiuti speciali;
- la messa in sicurezza dei rifiuti speciali prima delle operazioni di movimentazione al deposito temporaneo;
- la consegna, per il tramite del referente di struttura, dei rifiuti speciali, prodotti e correttamente confezionati nel laboratorio di ricerca, presso il deposito temporaneo;
- il controllo sulla corretta gestione dei rifiuti speciali da parte del personale interessato, anche in relazione alla salute ed alla sicurezza sui luoghi di lavoro.

ART. 11 - Compiti del detentore del rifiuto

Al detentore del rifiuto è affidata la responsabilità della corretta effettuazione delle seguenti operazioni:

- la raccolta dei rifiuti speciali in contenitori idonei alla sua tipologia;
- l'individuazione e informazione/formazione del personale interessato (individuato tra lavoratori e lavoratori equiparati) sulle corrette procedure da adottare per la detenzione dei rifiuti speciali;
- la messa in sicurezza dei rifiuti speciali, prima della consegna al responsabile di sito produttivo;
- la consegna al referente di struttura dei rifiuti speciali, detenuti e correttamente confezionati;
- il controllo sulla corretta detenzione dei rifiuti speciali da parte del personale interessato, anche in relazione alla salute ed alla sicurezza sui luoghi di lavoro.

ART. 12 - Divieti

In attuazione delle disposizioni di legge vigenti in materia di rifiuti speciali, è vietato:

- conferire i rifiuti speciali non pericolosi e pericolosi, compresi i rifiuti speciali sanitari pericolosi a rischio infettivo, con i rifiuti urbani e di raccolta differenziata;
- movimentare i rifiuti speciali solidi o liquidi nelle aree esterne non di pertinenza degli edifici universitari (es.: strade e marciapiedi di pubblico passaggio esterni alle aree universitarie);
- stoccare i rifiuti speciali in spazi scoperti (ad es. in prossimità dei depositi temporanei, all'esterno degli edifici universitari e nelle aree ecologiche istituite per la raccolta differenziata) e in spazi coperti non all'uso destinati;
- avviare alla raccolta differenziata materiali contaminati da sostanze chimiche e/o materiali biologici;
- produrre, stoccare e avviare allo smaltimento finale i rifiuti speciali in contrasto con le disposizioni del presente Regolamento.

ART. 13 - Disposizioni finali e transitorie

Il presente regolamento potrà subire modifiche e/o integrazioni direttamente da parte dell'Amministrazione universitaria nel caso in cui l'evolversi della legislazione vigente o il manifestarsi di esigenze specifiche lo rendessero opportuno. Per quanto non espressamente recepito ed articolato nel presente regolamento, si rimanda alla normativa attualmente in vigore.

Il documento è conforme all'originale e conservato presso l'Ufficio Protocollo di Ateneo.